



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2009
(OR. fr)**

7162/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0030 (ACC)**

**ISR 1
AGRI 83
PECHE 48**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	2 marzo 2009
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 95 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.2.2009
COM(2009) 95 definitivo

2009/0030 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma degli articoli 14 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo di associazione"), in vigore dal 1° giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca. L'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di associazione prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati figuranti negli allegati da II a VI dell'accordo.

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell'ambito dell'Accordo euromediterraneo con lo Stato di Israele, tenendo conto dei progressi compiuti da Israele nell'ambito del piano d'azione della politica europea di vicinato, per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, nello spirito del processo di Barcellona e in linea con i principi della politica europea di vicinato e le conclusioni della Conferenza euromediterranea dei Ministri degli Affari esteri, svoltasi a Lussemburgo il 30 e 31 maggio 2005. In tale contesto e in base alle conclusioni della Conferenza ministeriale euromediterranea sull'agricoltura svoltasi a Venezia il 27 novembre 2003, è necessario inserire quale parte integrante del processo negoziale in particolare le seguenti misure: le misure sanitarie e fitosanitarie, l'avvicinamento delle norme tecniche e l'armonizzazione della legislazione, nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

I negoziati, aperti ufficialmente il 19 giugno 2006 dalla Commissione europea e da Israele a Tel Aviv, si sono conclusi il 30 aprile 2008, sempre a Tel Aviv, e il verbale concordato sull'accordo raggiunto è stato siglato il 18 luglio 2008 a Bruxelles. Le compensazioni relative all'ampliamento della Comunità alla Bulgaria e alla Romania hanno formato parte integrante dei negoziati. Per dare attuazione ai risultati dei negoziati conclusi con Israele, la Commissione propone al Consiglio di adottare la sostituzione dell'articolo 7, la soppressione dell'articolo 9, la soppressione degli allegati da I a VI, la modifica del titolo del capitolo 3, la sostituzione dell'articolo 10, le modifiche degli articoli 12 e 13, la sostituzione dell'articolo 14, la soppressione dell'articolo 15, la sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 nonché dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2.

Inoltre, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, le Parti hanno convenuto di tenere un dialogo separato in materia. Al presente accordo è acclusa una dichiarazione comune.

In materia sanitaria e fitosanitaria Israele dovrebbe adottare, prima dell'entrata in vigore dell'accordo accluso, una legge fitosanitaria conforme alle norme internazionali quali quelle stabilite dall'OMC e dall'OIE. In caso contrario, tuttavia, le Parti hanno convenuto che, per i prodotti contemplati dalla legge fitosanitaria israeliana, il presente accordo entrerà in vigore non prima della data di notifica dell'entrata in vigore della succitata legge da parte di Israele.

Entrambe le Parti intendono adoperarsi affinché l'accordo entri in vigore all'inizio del 2009.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'acclusa decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 14 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra¹ ("accordo di associazione"), in vigore dal 1° giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. L'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo di associazione prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati elencati negli allegati da II a VI dell'accordo.
- (2) Il consiglio di associazione UE-Israele ha adottato l'11 aprile 2005 un piano di azione della politica europea di vicinato che include una disposizione specifica relativa all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.
- (3) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell'ambito dell'accordo euromediterraneo con lo Stato d'Israele per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.
- (4) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di sostituire gli articoli 7, 10 e 14, di sopprimere gli articoli 9 e 15 e gli allegati da I a VI, di modificare gli articoli 12 e 13 e il titolo del capitolo 3, di

¹ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

sostituire i protocolli n. 1 e n. 2 nonché l'allegato del protocollo n. 1 e l'allegato del protocollo n. 2 e di aggiungere all'accordo di associazione una dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche.

- (5) È opportuno approvare l'accordo siglato il 18 luglio 2008.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2.

La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)³, oppure dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁴, oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato, istituito dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 16 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁵, oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁶.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

³ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁴ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁵ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁶ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 3

Le eventuali misure di salvaguardia previste dall'accordo di associazione di cui sia necessaria l'adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo le procedure previste dalle pertinenti disposizioni che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, oppure dalle disposizioni specifiche adottate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili ai prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli e di prodotti della pesca, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

A. Lettera della Comunità europea

Signor,

mi prego fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo di associazione"), in vigore dal 1° giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

I negoziati si terranno in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 14 e dell'articolo 15, che prevedono la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati e dispongono che la Comunità e Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca nel reciproco interesse.

In esito a questi negoziati le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. L'articolo 7 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e diversi da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT del 1994."

2. L'articolo 9 dell'accordo di associazione è soppresso.

3. Il titolo del capitolo 3 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:

"PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA".

4. L'articolo 10 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT del 1994."

5. L'articolo 12 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:
"I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono soggetti, all'importazione nella Comunità, alle disposizioni di cui ai protocolli n. 1 e n. 3."
6. L'articolo 13 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:
"I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono soggetti, all'importazione in Israele, alle disposizioni di cui ai protocolli n. 2 e n. 3."
7. L'articolo 14 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:
"La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca."
8. L'articolo 15 dell'accordo di associazione è soppresso.
9. Gli allegati da I a VI dell'accordo di associazione sono soppressi.
10. Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati, elencati nell'allegato al presente scambio di lettere.
11. È aggiunta al presente accordo una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche elencate nell'allegato al presente scambio di lettere.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles,

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dello Stato di Israele

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Israele elencati nell'allegato del presente protocollo sono soggette alle condizioni indicate in appresso.
2. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari di Israele, salvo diversa disposizione prevista nella tabella 1 dell'allegato del presente protocollo.
3. Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 2 dell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" per ciascun prodotto.

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna "c".

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. In deroga alla condizione di cui al punto 2, per i prodotti ai quali si applica un prezzo di entrata a norma dell'articolo 140 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007⁷ e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.
5. Per i prodotti originari di Israele elencati nella tabella 3 dell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali sono consolidati al livello dei dazi attualmente applicati, elencati nelle colonne "a" e "b".

⁷ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1

Tabella 1

I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono tutti esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale, come indicato nella tabella 2 e nella tabella 3.

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0105 12 00	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g
0207 27 0207 33 0207 34 0207 35 0207 36	Pezzi e frattaglie di tacchino, congelati Carni di anatre, di oche o di faraone
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0305 30 90	Boga (<i>Boops boops</i>) fresche o refrigerate; congelate; filetti, congelati e altra carne di pesci, fresche o refrigerate; filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
ex 0301 99 80 0302 69 61 0302 69 95 0303 79 71 ex 0303 79 98 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Orate di mare (delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i>) e orate (<i>Sparus aurata</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia; affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; filetti di pesce e altra carne di pesci, freschi, refrigerati o congelati; secchi, salati o in salamoia, affumicati; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 11 80	Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0408 19 89	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi quelli essiccati)
0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (esclusi i tuorli)
0409 00 00	Miele naturale
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
0712 90 30	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0805 10	Arance, fresche o secche
0805 20 10	Clementine, fresche o secche
0805 20 50	Mandarini e wilkings, freschi o secchi

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri
0810 10 00	Fragole fresche
1509 10	Olio di oliva vergine
1602	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)
1604 13	Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati
1604 14	Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>), interi o in pezzi, ma non tritati
1604 15	Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi, ma non tritati
1604 19 31	Preparazioni e conserve di filetti, detti "loins", di pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], interi o in pezzi, ma non tritati
1604 19 39	Preparazioni e conserve di pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti detti "loins"
1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604 20 70	Preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione del fruttosio chimicamente puro della sottovoce NC 1702 50 00.
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
ex 1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi: - estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10; - preparazione detta «cioccolato bianco» della voce NC 1704 90 30; - impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, della voce NC 1704 90 51

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
1806 10 20	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%
1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
1806 20	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60%
1905 20 30 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30%
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var, saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30%
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays var, saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, congelato
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var, saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato
ex 2005 99 escluse le voci 2005 99 50 e 2005 99 90	Altri ortaggi e legumi
2008 70	Pesche in scatola, comprese le pesche noci
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia
ex 2009 90	Miscugli di succhi di agrumi
2101 12 98 2101 20 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60%
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2905 43 00 2905 44	Mannitolo e D-glucitolo (sorbitolo)
3302 10 29	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5% di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5% di glucosio o di amido o fecola
3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90	Caseine, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali, caseinati e altri derivati delle caseine
3502 11 90 3502 19 90	Ovoalbumina essiccata, per uso alimentare Altra ovoalbumina, per uso alimentare
3502 20 91 3502 20 99	Lattoalbumina essiccata, per uso alimentare Altra lattoalbumina, per uso alimentare
3505 10 3505 20	Destrine ed altri amidi e fecole modificati e colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

¹ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

² In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per alcuni dei prodotti elencati nella tabella 1 è previsto un trattamento preferenziale mediante i contingenti tariffari e i calendari sotto riportati

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0105 12 00	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	100	129 920 pezzi	–
0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati	100	4 000	–
0207 27 30	Pezzi di tacchino non disossati, congelati			
0207 27 40				
0207 27 50				
0207 27 60				
0207 27 70				
ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate	100	560	–
ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate			
ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate			
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 300	–
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	22 196	–
0603 19 90	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1° novembre al 15 aprile	100	7 840	–
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate	100	33 600	–
ex 0702 00 00	Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati (3)	100	28 000	–
ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia	100	5 000	–
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	100	1 000	–
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	100	17 248	40

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100	–	–
0710 40 00 2004 90 10	Granturco dolce, congelato	100% dell'elemento o ad valorem del dazio + 30% dell'elemento o agricolo (*)	10 600	(**)
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00	Granturco dolce, non congelato	100% dell'elemento o ad valorem del dazio + 30% dell'elemento o agricolo (*)	5 400	(**)
0712 90 30	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	1 200	
ex 0805 10	Arance, fresche	100	224 000 ⁽⁴⁾	60
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	Clementine, mandarini e wilkings, freschi	100	40 000	60
ex 0805 20 10 ex 0805 20 50	Clementine, mandarini e wilkings, freschi dal 15 marzo al 30 settembre	100	15 680	60
0806 10 10	Uve da tavola, fresche dal 1° aprile al 31 luglio	100	–	–
0807 19 00	Altri meloni freschi (esclusi i cocomeri), dal 1° agosto al 31 maggio	100	30 000	50
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 30 aprile	100	5 000	60
1602 31 19 1602 31 30	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili, contenenti unicamente carne di tacchino non cotta Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili	100	5 000	–

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte	100	2 000	–
1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili			
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	100	100	(**)
ex 1704 90 99	Caramelle marshmallows, ossia altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o inferiore a 45% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	100	–	–
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	100% dell'elemento o ad valorem del dazio + 15% dell'elemento o agricolo (*)	2 500	(**)
1905 20 30 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30%	100% dell'elemento o ad valorem del dazio + 30% dell'elemento o agricolo (*)	3 200	(**)
2002 90 91 2002 90 99	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30%	100	700	–
ex 2008 70 71	Fette di pesca, fritte in olio	100	112	–
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia	100	35 000 hl di cui non più di 21 280 hl in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l	70
ex 2009 90	Miscugli di succhi di agrumi	100	19 656 hl	–

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (in t di peso netto, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	100	5 760 hl	–
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	100	250	(**)

¹ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

² In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

³ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia (regolamento (CE) n. 790/2000 del 15 aprile 2000, GU L 95, del 15.4.2000) e successive modifiche.

⁴ Nell'ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Commissione europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingenziale specifico è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(*) Nella fattispecie l'elemento agricolo è la parte specifica del dazio stabilito dal regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

(**) Per questi prodotti il dazio applicabile ai quantitativi che superano il contingente tariffario è fissato nella tabella 3 del presente allegato.

Tabella 3

Per alcuni dei prodotti elencati nella tabella 1 i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b ⁽³⁾
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato	0	9,4 €/100 kg net eda
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	0	9,4 €/100 kg net eda
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	30,90 €/ 100 kg net MAX 18,20%
ex 1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao; esclusi: - estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, della voce NC 1704 90 10; - preparazione detta «cioccolato bianco» della voce NC 1704 90 30; - impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg, della voce NC 1704 90 51.	0	EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 10 20	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%	0	25,2 €/100 kg net
1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	0	31,4 €/100 kg net
1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%	0	41,9 €/100 kg net
ex 1806 20	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg; ad eccezione delle preparazioni dette "Chocolate milk crumb" della sottovoce NC 1806 20 70	0	EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 20 70	Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	0	EA

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b ⁽³⁾
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 60%	0	EA
1905 20 30	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	0	24,6 €/100 kg net
1905 20 90	Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	0	31,4 €/100 kg net
2001 90 30	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	0	9,4 €/100 kg net eda
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato	0	9,4 €/100 kg net eda
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) preparato o conservato ma non nell'acido acetico, non congelato	0	9,4 €/100 kg net eda
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè	0	EA
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o mate	0	EA
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 60%	0	EA
2905 43 00	Mannitolo	0	125,8 €/100 kg net
2905 44 11	D-glucitolo (sorbitolo) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	16,1 €/100 kg net
2905 44 19	D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	37,8 €/100 kg net
2905 44 91	D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	23 €/100 kg net
2905 44 99	D-glucitolo (sorbitolo) non in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	53,7 €/100 kg net

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b ⁽³⁾
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
3302 10 29	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 5% di saccarosio o di isoglucosio, uguale o superiore a 5% di glucosio o di amido o fecola	0	EA
3501 10 50	Caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali	3%	–
3501 10 90	Altre caseine	9%	–
3501 90 90	Caseinati ed altri derivati delle caseine (diversi dalla colle di caseina)	6,4%	–
3505 10 10	Destrina	0	17,7 €/100 kg net
3505 10 90	Altri amidi e fecole modificati, non esterificati o eterificati	0	17,7 €/100 kg net
3505 20 10	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%	0	4,5 €/ 100 kg net MAX 11,5%
3505 20 30	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%	0	8,9 €/ 100 kg net MAX 11,5%
3505 20 50	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%	0	14,2 €/ 100 kg net MAX 11,5%
3505 20 90	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, con un tenore, in peso, di amidi o di fecole o di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%	0	17,7 €/ 100 kg net MAX 11,5%
	Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee:		
380910 10	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	0	8,9 €/ 100 kg net MAX 12,8%
380910 30	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	0	12,4 €/ 100 kg net MAX 12,8%
380910 50	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%	0	15,1 €/ 100 kg net MAX 12,8%
3809 10 90	- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83%	0	17,7 €/ 100 kg net MAX 12,8%
	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:		
3824 60 11	- in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	16,1 €/100 kg net

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b ⁽³⁾
		Elemento ad valorem del dazio (%)	Elemento specifico del dazio
3824 60 19	- in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	37,8 €/100 kg net
3824 60 91	- non in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	23 €/100 kg net
3824 60 99	- non in soluzione acquosa: -- contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	53,7 €/100 kg net

¹ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

² In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

³ Le indicazioni "EA" e "AD S/Z" si riferiscono all'elemento agricolo e ai dazi addizionali sullo zucchero, i cui importi sono fissati nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

PROTOCOLLO N. 2

relativo al regime applicabile all'importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Comunità europea

1. Le importazioni nello Stato di Israele dei prodotti elencati nell'allegato del presente protocollo, originari della Comunità, sono soggette alle condizioni indicate in appresso.
2. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo sono eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) applicabili all'importazione nello Stato di Israele di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari della Comunità europea, eccettuati i prodotti elencati nella tabella 1 dell'allegato del presente protocollo.
3. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali sono eliminati o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" per ciascun prodotto.

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano i contingenti sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna "c".

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 3 dell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali ad valorem applicati sono consolidati nei limiti indicati nella colonna "a", mentre i dazi specifici applicati sono consolidati nei limiti elencati nella colonna "b".

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2

Tabella 1

I prodotti non compresi nella tabella sottostante sono tutti esenti da dazi doganali. Ad alcuni dei prodotti sotto elencati si applica un trattamento preferenziale, come indicato nella tabella 2 e nella tabella 3.

Codice SA o tariffa doganale israeliana⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0102 90	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura:
0102 90 19	- nell'ambito della Quinta integrazione
0102 90 90	- altri
0104 10	Animali vivi della specie ovina:
0104 10 20	- nell'ambito della Quinta integrazione
0104 10 90	- altri
0104 20	Animali vivi della specie caprina:
0104 20 90	- altri
0105 12	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g:
0105 12 10	- di valore non superiore a 12 NIS ciascuno
0105 12 80	- nell'ambito della Quinta integrazione
0105 19	Anatre, oche, e faraone, vive, di peso non superiore a 185 g:
0105 19 10	- di valore non superiore a 12 NIS ciascuna
0105 19 80	- nell'ambito della Quinta integrazione
	Altri:
0105 94 0105 99	- Galli e galline - altri
0106 32 90	Psittiformi vivi (compresi i pappagalli, cotorine, arde e cacatua)
0106 39	Uccelli vivi, diversi dagli uccelli rapaci e dagli psittiformi:
0106 39 19	- Uccelli da compagnia, canarini e ornamentali
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0206 10	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 80 00	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
0210 20 00	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 91	Di primati, salate o in salamoia, secche o affumicate:
0210 91 10	- Carni e frattaglie commestibili

Codice SA o tariffa doganale israeliana⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0301 ad eccezione di: 0301 10 10 0301 91 10 0301 92 10 0301 92 90 0301 93 10 0301 94 10 0301 94 90 0301 95 10 0301 95 90 0301 99 10	Pesci vivi
0302 ad eccezione di: 0302 40 20 0302 50 20 0302 62 20 0302 63 20 0302 64 10 0302 65 20 0302 66 10 0302 68 10 0302 70 10	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0303 ad eccezione di: 0303 11 10 0303 19 10 0303 22 10 0303 29 10 0303 43 30 0303 51 10 0303 52 10 0303 71 30 0303 72 10 0303 73 10 0303 74 10 0303 75 10 0303 76 10 0303 78 10 0303 79 30 0303 79 51 0303 80 10	Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304
0304 ad eccezione di: 0304 11 10 0304 12 10 0304 19 22 0304 19 92 0304 22 00 0304 29 22 0304 29 42 0304 29 92 0304 91 10 0304 92 10 0304 99 20	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0305 41 00	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), affumicati, compresi i filetti
0305 49 00	Altri pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dai salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), dai salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e dai salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) e dalle aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
0306 ad eccezione di: 0306 11 10 0306 12 10 0306 14 20 0306 19 20 0306 21 10 0306 22 10 0306 24 20 0306 29 10 0306 29 92	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana
0307 ad eccezione di: 0307 10 20 0307 21 20 0307 29 20 0307 31 20 0307 39 20 0307 60 10 0307 60 92 0307 91 20 0307 99 20	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 10	- Burro:
	- - in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg:
0405 10 31	--- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 10 39	--- altro
	-- in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
0405 10 91	--- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 10 99	--- altri
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- nell'ambito della Quinta integrazione

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0405 20 90	-- altri
	- altre materie grasse provenienti dal latte:
0405 90 19	-- nell'ambito della Quinta integrazione
0405 90 90	-- altri
0406	Formaggi e latticini
0407 ad eccezione di: 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0409	Miele naturale
0701	Patate, fresche o refrigerate:
0701 90	- non da semina
0702	Pomodori, freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705 11 0705 19	Lattughe, fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708 ad eccezione di: 0708 90 20	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0709 20	Asparagi, freschi o refrigerati
0709 30	Melanzane, fresche o refrigerate
0709 40	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati
0709 51 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati:
0709 51 90	- Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0709 59 90	- altri
0709 60	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati:
0709 70	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati
0709 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0710 10	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
0710 21	Piselli, anche sgranati (<i>Pisum sativum</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 22	Fagioli, anche sgranati (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 29 ad eccezione di: 0710 29 20	Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0710 30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 40	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0710 80 10	Carote, cavolfiori, cavoli broccoli, (porri), cavoli, peperoni, sedani, congelati (eu 5)
0710 80 40	Carote congelate
	Altri ortaggi o legumi congelati:
0710 80 80	- nell'ambito della Quinta integrazione
0710 80 90	- altri
0710 90	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	- Olive
0711 40	- Cetrioli e cetriolini
0711 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20	- Cipolle
0712 90 ad eccezione di: 0712 90 40 0712 90 70	- altri ortaggi o legumi essiccati, miscele di ortaggi o legumi
0713 20	Ceci essiccati
0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets
0802 11 90	Mandorle con guscio, fresche o secche
0802 12 90	Mandorle sgusciate, fresche o secche
0802 31 0802 32	Noci, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 60	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802 90 20	Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
	Altre frutta a guscio
0802 90 92	- nell'ambito della Quinta integrazione
0802 90 99	- altre frutta a guscio
0803 00 10	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche
0804 10	Datteri freschi
0804 20	Fichi freschi e secchi
0804 30 10	Ananassi freschi
0804 40 10	Avocadi freschi
0804 50 ad eccezione di: 0804 50 90	Guaiave, manghi e mangostani, freschi

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
0805 10 10	Arance fresche
0805 20 10	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
0805 40 10	Pompelmi e pomeli, freschi
0805 50 10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), freschi
0805 90 11	Cedri (<i>Citrus medica</i>), kumquat e limette, freschi
0805 90 19	Altri agrumi freschi
0806	Uve, fresche o secche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810 10	Fragole fresche
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi
0810 50	Kiwi, freschi
0810 60	Durian, freschi
0810 90	Altre frutta fresche
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10	- Fragole
	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
0811 20 20	-- nell'ambito della Quinta integrazione
0811 20 90	-- altri
0811 90	- Altre frutta
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0813 20	Prugne secche:
0813 20 20	- nell'ambito della Quinta integrazione
0813 20 99	- altri
0813 40 00	Altra frutta secche
0813 50	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08
0904	Pepe (del genere " <i>Piper</i> "); pimenti del genere " <i>Capsicum</i> " o del genere " <i>Pimenta</i> ", essiccati, tritati o polverizzati:
0910 10 91	Zenzero immesso sul mercato da ottobre a gennaio
0910 99 90	Altre spezie
1001	Frumento (grano) e frumento segalato
1005 90 10	Granturco da popcorn
1105 20 00	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
1108 11 1108 12 1108 13 1108 14 1108 19	Amidi e fecole
1202 10 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, con guscio
1202 20 90	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate, sgusciate
1206 00 90	Altri semi di girasole, anche frantumati
1207 20 00	Semi di cotone
1207 99 20	Semi di ricino
1209 91 29	Semi di zucca
1209 99 20	Semi di cocomero
1404 90 19	Altro polline non destinato all'alimentazione animale
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 00	Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 90 90	Altri oli di arachide greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1511 10 20	Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 90 90	Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non greggi e non commestibili
1512 11 1512 19	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni
1512 21 90	Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurato del gossipolo
1512 29 90	Olio di cotone e sue frazioni, anche depurato del gossipolo, non greggio e non commestibile
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514 ad eccezione di: 1514 91 19 1514 99 19	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	- Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 90	-- olio greggio, non commestibile
1515 19 90	-- altri, non commestibili
	- Olio di granturco e sue frazioni:
1515 21 20	-- olio greggio, non commestibile

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
1515 29 90	-- altri, non commestibili
1515 30 00	- Olio di ricino e sue frazioni
1515 50 90	- altri non commestibili, olio di sesamo e sue frazioni
1515 90	- altri:
1515 90 22	-- altri oli, di semi o noccioli di frutti o frutta a guscio, quali descritti alle voci 0802 e 1212
1515 90 30	-- altri
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni:
1516 10 11	-- grassi alimentari solidi
1516 10 19	-- altri grassi solidi
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 19	-- altri grassi solidi
1516 20 91	-- Olio di ricino
1516 20 92	-- Olio di lino
1516 20 99	-- altri
1517 90 21	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti olio di oliva
1517 90 22	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti olio di soia, olio di girasole, olio di cotone, olio di granturco o olio di colza
1518 00 21	Olio di ricino
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 20 91	- di fegato di qualsiasi animale contenente fegato di pollo
1602 20 99	- di fegato di qualsiasi animale, altre
1602 31 90	- di tacchino
1602 32 90	- di galli e di galline
1602 39 90	- di altri volatili della voce 0105
	- della specie suina:
1602 41 00	-- Prosciutti e loro pezzi
1602 42 00	-- Spalle e loro pezzi
1602 49 90	-- altre, compresi i miscugli
ex 1602 50	- della specie bovina:
1602 50 80	-- nell'ambito della Quinta integrazione
1602 50 91	-- aventi tenore, in peso, di carne di pollo superiore al 20%
1602 50 99	-- altre

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
1602 90 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1604 ad eccezione di: 1604 11 20 1604 12 10 1604 19 20 1604 15 20 1604 20 10 1604 20 20	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei preparati con uova di pesce
1702 30 10	Glucosio allo stato liquido
1704 10 90	Altre gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base inferiore a 10%
1905 31 10	Biscotti - aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10%, e un tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte
1905 32 20	Cialde e cialdine – altre, se ripiene
1905 32 30	Cialde e cialdine – con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte
1905 32 90	Cialde e cialdine – altre, ripiene
1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: altre
1905 90 30	- pasta precotta per la preparazione dei prodotti della voce 1905
1905 90 91	- altre, aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10%, e un tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte
1905 90 92	- altre, contenenti farina, diversa dalla farina di frumento, in quantità superiore al 15% del peso totale della farina
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10 10	- patate – in forma di farina o semolino
2004 10 90	- patate, altre
	- altri ortaggi e legumi, in forma di farina o semolino:
2004 90 11	-- nell'ambito della Quinta integrazione
2004 90 19	-- altri
	- altri ortaggi e legumi:
2004 90 91	-- nell'ambito della Quinta integrazione
2004 90 93	-- Granturco dolce
2004 90 94	-- Ortaggi e legumi
2004 90 99	- altri ortaggi e legumi

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20 10	- Patate – in forma di farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
2005 20 90	-- altre, patate
2005 40 10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>) – in forma di farina o semolino
2005 40 90	- altri, piselli (<i>Pisum sativum</i>)
2005 51 00	- Fagioli, sgranati
2005 59 10	- altri fagioli, in forma di farina o semolino
2005 59 90	- altri fagioli
2005 60 00	- Asparagi
2005 70	- Olive
2005 80	- Baby mais, altro e granturco dolce
	- altri ortaggi e legumi:
2005 99 10	-- prodotti in forma di farina o semolino
2005 99 30	-- Carote, escluse quelle della voce 9020
2005 99 40	-- Ceci
2005 99 50	-- Cetrioli
2005 99 80	-- nell'ambito della Quinta integrazione
2005 99 90	-- altri
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007 91 00	- di agrumi
2007 99 ad eccezione di: 2007 99 93	- altre
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 11	- Arachidi:
2008 11 20	-- tostate
2008 11 90	-- altre
2008 19 32	- altre mandorle, tostate
2008 19 39	- altre frutta a guscio e altri semi tostati
2008 19 40	- altre frutta a guscio e altri semi - con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas
2008 19 91	- altre mandorle
2008 19 99	- altre frutta a guscio e altri semi
2008 20	- Ananassi

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
2008 30	- Agrumi:
2008 30 20	-- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas
2008 30 90	-- altri
2008 40	- Pere
2008 50	- Albicocche
2008 60	- Ciliegie
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci:
2008 70 20	-- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas
2008 70 80	-- nell'ambito della Quinta integrazione
2008 80	- Fragole
2008 91	- Cuori di palma
2008 92	- Miscugli
	- Prugne
2008 99 12	-- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas
2008 99 19	-- altre
	- altre frutta e frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante:
2008 99 30	-- con titolo alcolometrico massico effettivo superiore a 2% mas
2008 99 90	-- altri
2009 11 2009 12 2009 19 ad eccezione di: 2009 11 11 2009 11 40 2009 19 11	Succhi di arancia
2009 21 2009 29 ad eccezione di: 2009 29 11	Succhi di pompelmo o di pomelo
2009 31 2009 39	Succhi di altri agrumi
2009 50	Succhi di pomodoro
2009 61 2009 69	Succhi di uva (compresi i mosti di uva),
2009 71 2009 79	Succhi di mela
2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
2009 80 10	- nell'ambito della Quinta integrazione
2009 80 29	- altri succhi condensati
2009 80 90	- altri succhi
2009 90	Miscugli di succhi
2104 10 10	Zuppe, minestre o brodi e preparazioni per zuppe, minestre o brodi

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 11	- aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore a 3%
2105 00 12	- aventi tenore uguale o superiore a 3%, ma inferiore a 7%, di materie grasse provenienti dal latte
2105 00 13	- aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 7%
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2206	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; destinato alla produzione di bevande alcoliche da parte di un produttore autorizzato di bevande alcoliche, nella misura in cui è destinato d'uno scopo prestabilito:
2207 10 51	- alcole di uva
2207 10 80	- nell'ambito della Quinta integrazione
2207 10 90	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., altro:
2207 10 91	- alcole di uva
2208 20 91	Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17%, il cui prezzo al centilitro non supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD, nell'ambito della Quinta integrazione
2208 20 99	Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17%, il cui prezzo al centilitro non supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305
2309 10 ad eccezione di: 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
2309 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto:
2309 90 20	- aventi tenore, in peso, non inferiore a 15% e non superiore a 35% di sostanze proteiche e non inferiore a 4% di materie grasse
3502 11 3502 19	Ovoalbumina:
3502 11 10	- essiccata, nell'ambito della Quinta integrazione
3502 11 90	- essiccata, altra
3502 19 10	- non essiccata, nell'ambito della Quinta integrazione
3502 19 90	- non essiccata, altra

Codice SA o tariffa doganale israeliana⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10 21	- Amidi e fecole - a base di frumento o granturco (escluso il mais ceroso)
3505 20 00	- Colle

- ⁽¹⁾ I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2007, versione 957.
- ⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati "ex" codici SA o "ex" codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

Tabella 2

Per alcuni dei prodotti elencati nella tabella 1 è previsto un trattamento preferenziale sotto forma dei contingenti tariffari sotto riportati

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 0102 90	Animali vivi della specie bovina da macello	100	1 000	–
ex 0105 12 0105 19	Anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, di peso non superiore a 185 g	100	2 000 000 pezzi	–
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	100	1 000	–
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	100	800	–
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, escluse le anatre (carne o fegato)	100	1 200	–
ex 0207 34	Fegati grassi di oca	100	100	–
ex 0207 36	Carni e fegato di oca, congelati	100	500	–
0302 31 20	Esclusivamente tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>) del tipo descritto nella sottovoce 0302 31 00	100	250	–
0303 31 10	Esclusivamente ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) del tipo descritto nella sottovoce 0303 31 00	100	100	25
0303 33 10	Esclusivamente sogliole (<i>Solea spp.</i>) del tipo descritto nella sottovoce 0303 33 00			
0303 39 10	Esclusivamente ippoglossi del tipo descritto nella sottovoce 0303 39 00 (diversi da <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> , <i>Pleuronectes platessa</i> , <i>Solea spp.</i>)			
0303 79 91	Approvato dal direttore generale del ministero dell'agricoltura in quanto pesce dei tipi che non crescono o non sono pescati in Israele o nel Mare Mediterraneo	10	–	–
0304 19 41	Esclusivamente dei tipi descritti nella sottovoce 0304 19 40 (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Thunnus</i> , tonnetti striate, palamite, aringhe, merluzzi, sardine, eglefini, merluzzi carbonari, sgombri, spinaroli, anguille, naselli, scorfani e persico del Nilo)	100	50	–
0402 10 21	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%	100	2 000	–

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0402 10 10	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%	55	2 000	—
0402 21	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	4 000	—
ex 0402 91 ex 0402 99	Latte condensato	100	100	-
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	100	200	— per lo iogurt contenente cacao, sostanze aromatizzanti e/o con aggiunta di zucchero si applica solo l'elemento agricolo (**)
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	100	1 300	—
0405 0405 10 0405 10 31 0405 10 39 0405 10 91 0405 10 99 0405 20 0405 20 10 0405 20 90 0405 90 19 0405 90 90	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: - Burro: -- in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg: --- nell'ambito della Quinta integrazione --- altri -- in imballaggi di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: --- nell'ambito della Quinta integrazione --- altri - Paste da spalmare lattiere: -- nell'ambito della Quinta integrazione -- altri - altre materie grasse provenienti dal latte: -- nell'ambito della Quinta integrazione -- altri	100	600	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
0406	Formaggi e latticini	100	767	–
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, da consumo	100	8 000 000 pezzi	–
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, da cova	100	50 000 pezzi	–
ex 0409	Miele naturale	100	150	–
ex 0409	Miele naturale in imballaggi di peso superiore a 50 kg	100	300	–
0701 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	100	6 000	–
0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	100	2 000	–
0703 20	Agli, freschi o refrigerati	100	200	25
ex 0709 20	Asparagi bianchi, freschi o refrigerati	100	100	–
ex 0709 51 ex 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati, diversi da quelli messi in circolazione nei mesi da giugno a settembre	100	200	–
0710 10	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	100	250	–
0710 21	Piselli, anche sgranati (<i>Pisum sativum</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	1 000	–
0710 22	Fagioli, anche sgranati (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	1 400	–
0710 29	Altri legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	600	–
0710 30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	600	–
0710 80 0710 90	Altri ortaggi o legumi, (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelate	100	1 500	–
ex 0712 90	Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi il granturco dolce, i fagioli non sgranati, i broccoli, l'aglio e i pomodori secchi	100	300	–
0712 90 81	Aglio, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato	100	50	–
ex 0712 90 30 2002 90 20	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, in polvere	100	1 200	–

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 0802 60 0802 90	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Noci di pecàn e altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le noci di pecàn, le noci macadamia e i pinoli	100	500	15
ex 0804 20	Fichi, secchi	100	500	20
0805 10 10	Arance, fresche	100	1 000	–
0805 20 10	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	100	2 000	–
0805 50 10	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), freschi	100	500	–
0806 10	Uve, fresche	100	500	–
0806 20	Uve, secche	100	100	25
0807 11	Cocomeri, freschi	100	750	–
0807 19	Meloni, freschi	100	300	–
0808 10	Mele, fresche	100	3 000	–
ex 0808 20	Pere, fresche	100	2 000	–
ex 0808 20	Cotogne, fresche	100	350	–
0809 10	Albicocche, fresche	100	300	–
0809 20	Ciliegie, fresche	100	100	–
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	100	300	–
0809 40	Prugne e prugnone	100	500	–
0810 50	Kiwi, freschi	100	200	–
ex 0811 20	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di dolcificanti	100	137	–
0811 90	Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	600	–
0812 10	Ciliegie temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	553	–
0812 90 10	Fragole, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	100	–
0813 20	Prugne, secche	100	700	–
0904 20	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati	100	100	–

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
1001 10	Frumento duro	100	9 500	–
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato	100	168 340	–
ex 1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato ⁸ , per l'alimentazione degli animali	100	300 000	–
1209 99 20	Semi di cocomero	100	500	–
1507 10 10 1507 90 10	Olio di soia, anche depurato delle mucillagini, per uso alimentare	100	5 000	40
1509 10 1509 90 30	Olio di oliva vergine Olio di oliva, diverso dall'olio di oliva vergine, per uso alimentare	100	300	–
1509 90 90	Olio di oliva, diverso dall'olio di oliva vergine, per uso non alimentare	100	700	–
ex 1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare	40	illimitato	–
ex 1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per uso alimentare	40	illimitato	–
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	100	500	–
1602 31	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino	100	5 000	–
1602 32	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di galli e di galline	100	2 000	–
1602 50	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	100	300	–
1604 11 10	Salmone, in recipienti ermeticamente chiusi	100	100	–
1604 12 90	Altro	50	illimitato	–
1604 13	Sardine	100	200	–
1604 14	Tonni	100	300	–
ex 1604 15 90	Sgombri	100	80	–
1604 16 00	Acciughe	50	illimitato	–
ex 1604 19 90	Merluzzi, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska	100	150	–
ex 1604 20 90	Aringhe, pesci spada, sgombri	100	100	–
1604 30	Caviale e suoi succedanei	100	25	–
1702 30 10	Glucosio allo stato liquido	15	illimitato	–

⁸

Approvato dal direttore generale del Ministero dell'Agricoltura

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
1704 10 90	Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di gomma base uguale o superiore a 10%	100	75	(*)
1905 31 10	Biscotti- aventi un tenore, in peso, di uova, uguale o superiore a 10%, un tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte	100	1200	(*)
1905 32 20	Cialde e cialdine, altre, non ripiene Cialde e cialdine con ripieno avente tenore non inferiore a 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e non inferiore a 2,5% di proteine provenienti dal latte Altri			(*)
1905 32 30				(*)
1905 32 90				(*)
2001 10	Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	17	50	—
2001 90 90	Altri, diversi da cetrioli e cetriolini, olive, granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	1 000	—
2002 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	100	—
ex 2002 90 10 ex 2002 90 90	Concentrato di pomodoro, approvato dal direttore generale del Ministero dell'industria, per i produttori di ketchup	50	1 000	—
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, sotto forma di farina o semolino	100	300	—
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi, diversi dalle preparazioni omogeneizzate	65	illimitato	—
2005 20 90	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100	250	—
2005 40 90	Piselli, diversi dalle preparazioni omogeneizzate, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100	300	—
2005 51	Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100	300	—
2005 70	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100	250	—
2005 99 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100	1 200	—
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	100	100	—

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 2007 99	Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le fragole	100	1 336	–
2008 40	Pere, altrimenti preparate o conservate	100	500	–
2008 50	Albicocche, altrimenti preparate o conservate	100	500	–
ex 2008 60	Ciliegie acide, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zucchero	92	237	–
2008 70	Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate	100	2 000	–
ex 2008 80	Fragole, altrimenti preparate o conservate, in imballaggi di contenuto non inferiore a 4,5 kg (senza aggiunta di zucchero o alcole)	100	200	–
ex 2008 92	Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, frutta a guscio e agrumi	100	500	–
2008 99	Altre frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	100	500	–
ex 2009 11 ex 2009 19	Succhi di arancia, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg	100	illimitato	–
ex 2009 29	Succhi di pompelmo, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg			
ex 2009 31	Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	500	–
ex 2009 39 11	Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 50	100	1 000	–
2009 61 ex 2009 69	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30 Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	200	–
2009 71	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	700	–

Codice SA o tariffa doganale israeliana ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c
		Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF(%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale (%)
ex 2009 79	Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 20	100	1 500	—
ex 2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	800	—
ex 2009 90	Miscugli di succhi, esclusi di uva e di pomodoro, di un valore Brix superiore a 20	100	600	—
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	Riduzione del 30% dell'elemento agricolo (**)	500	(*)
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	100	4 000 hl	—
2205 10 2205 90	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	100	2 000 hl	(*)
2207 10 51 2207 10 91	Alcole etilico non denaturato ottenuto dall'uva, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.	100	3 000	(*)
2208 20 91	Bevande spiritose ottenute per distillazione di vino o vinaccia, con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17%, il cui prezzo al centilitro supera l'equivalente in Shekel israeliani di 0,05 USD	100	2 000 Hpa	(*)
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	100	5 000	—
2306 30 00	Panelli e altri residui solidi	Dazio applicabile: 2,5%	10 000	—
2306 41	Farine di semi di ravizzone	Dazio applicabile: 4,5%	3 500	—
2309 10 20	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15% e non superiore a 35% e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4%	100	1 000	—
2309 90 20	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15% e non superiore a 35% e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4% e alimenti preparati per pesci e uccelli ornamentali	100	1 400	—
3502 11 3502 19	Ovoalbumina	100	50	(*)

⁽¹⁾ I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2007, versione 957.

- (²) Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati "ex" codici SA o "ex" codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.
- (*) Dazi preferenziali oltre il contingente tariffario fissato nella tabella 3 del presente allegato.
- (**) L'elemento agricolo continuerà ad essere fissato in base alle linee direttrici contenute nel Memorandum relativo al sistema di compensazione dei prezzi che Israele è tenuto ad applicare ai prodotti agricoli trasformati contemplati dall'accordo commerciale CE-Israele, pubblicato dallo Stato d'Israele, Ministero dell'industria e del commercio, Amministrazione commercio estero, del settembre 1995 (rif. N.2536/G).Israele informerà la Comunità di ogni nuova fissazione di tali elementi agricoli.

Tabella 3

Per alcuni dei prodotti elencati nella tabella 1 i dazi doganali sono consolidati come segue:

Codice di Israele ⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
0104 10 90	110	
0105 12 10	60	
0105 19 10	60	
0105 94 00	110	
0105 99 00	110	
0204 10 19	50	
0204 10 99	50	
0204 21 19	50	
0204 21 99	50	
0204 22 19	50	
0204 22 99	50	
0204 23 19	50	
0204 23 99	50	
0204 30 90	50	
0204 41 90	50	
0204 42 90	50	
0204 43 90	50	
0204 50 19	50	
0206 80 00	60	
0207 11 10	80	
0207 11 90	80	
0207 12 10	80	
0207 12 90	80	
0207 13 00	110	
0207 14 10	110	
0207 14 90	110	
0207 24 00	80	
0207 25 00	80	
0207 26 00	110	
0207 27 10	110	
0207 27 90	110	
0210 20 00	110	
0408 91 00	110	
0408 99 00	110	
0702 00 10	150	
0702 00 90	150	

Codice di Israele ⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
0809 30 90	50	
0809 40 90	60	
0810 20 00	30	
ex 0810 90	30	
0811 20 90	12	
0811 90 11	20	
0811 90 19	30	
0812 90 90	12	
0813 40 00	20	
0904 11 00	8	
0904 12 00	15	
0904 20 90	12	
0910 99 90	15	
1001 10 90	50	
1001 90 90	50	
1105 20 00	14,4	
1108 11 00	15	
1108 12 10	8	
1108 12 90	12	
1108 13 00	8	
1108 14 00	8	
1108 19 00	8	
1209 91 29	12	
1404 90 19	19,5	
1501 00 00	12	
1507 10 90	8	
1507 90 90	8	
1508 10 00	8	
1508 90 90	8	
1510 00 90	8	
1511 10 20	8	
1511 90 90	8	
1512 11 90	8	
1512 19 90	8	
1512 21 90	8	
1512 29 90	8	

Codice di Israele ⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
2004 10 10	8	
2004 90 19	8	
2004 90 93	0	0,71 NIS per kg
2005 20 10	8	
2005 40 10	5,8	
2005 51 00	12	
2005 59 10	6,3	
2005 60 00	12	
2005 80 20	0	0,71 NIS per kg ma senza superare il 12%
2005 80 91	12	–
2005 80 99	0	0,71 NIS per kg
2005 99 10	6	
2006 00 00	12	
2007 91 00	12	
2007 99 91	12	
2007 99 92	12	
2008 19 32	40	
2008 19 40	12	
2008 19 91	30	
2008 20 20	12	
2008 20 90	12	
2008 30 20	12	
2008 40 20	12	
2008 50 20	12	
2008 60 20	12	
2008 70 20	12	
2008 80 20	12	
2008 91 00	12	
2008 92 30	12	
2008 99 12	12	
2008 99 19	40	
2008 99 30	12	
2009 11 19	30	
2009 11 20	45	
2009 11 90	30	
2009 12 90	30	

Codice di Israele⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
0703 90 00	75	
0704 10 10	75	
0704 10 20	75	
0704 10 90	75	
0704 20 00	75	
0704 90 10	75	
0704 90 20	75	
0704 90 30	75	
0704 90 90	75	
0705 11 00	60	
0705 19 00	60	
0706 90 10	75	
0706 90 30	75	
0706 90 50	110	
0706 90 90	75	
0708 10 00	75	
0708 20 00	75	
0708 90 10	75	
0709 20 00	75	
0709 40 00	60	
0709 51 90	60	
0709 59 90	60	
0709 70 00	80	
0709 90 31	75	
0709 90 33	75	
0709 90 90	75	
0710 29 90	20	

Codice di Israele⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
1513 11 90	8	
1513 19 90	8	
1513 21 20	8	
1513 29 90	8	
1514 11 90	8	
1514 19 90	8	
1514 91 90	8	
1514 99 90	8	
1515 11 90	4	
1515 19 90	4	
1515 21 20	8	
1515 29 90	8	
1515 30 00	8	
1515 50 90	8	
1515 90 22	8	
1515 90 30	8	
1516 10 11	28	
1516 20 19	8	
1516 20 91	12	
1516 20 92	4	
1516 20 99	8	
1601 00 90	12	
1602 20 99	12	
1602 41 00	12	
1602 42 00	12	
1602 49 90	12	
1602 50 91	12	

Codice di Israele⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
2009 19 19	30	
2009 19 90	45	
2009 21 90	30	
2009 29 19	30	
2009 29 90	45	
2009 31 10	12	
2009 31 90	12	
2009 39 11	12	
2009 39 19	12	
2009 39 90	12	
2009 71 10	25	
2009 71 90	30	
2009 79 30	20	
2009 79 90	45	
2009 90 21	35	
2009 90 24	30	
2104 10 10	8	
2105 00 11	0	0,24 NIS per kg ma senza superare il 85%
2105 00 12	0	1,22 NIS per kg ma senza superare l'85%
2105 00 13	0	1,87 NIS per kg ma senza superare l'85%
2205 10 00	20	
2205 90 00	20	
2207 10 51	0	8,90 NIS per litro di alcole
2207 10 91	0	8,90 NIS per litro di alcole
2208 20 99	0	7,5 NIS per litro di alcole
3502 11 90	0	8,4 NIS per kg. ma senza superare il 50%
3502 19 90	0	3,25 NIS per kg. ma senza superare il 50%

Codice di Israele⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
0710 30 90	30	
0710 40 00	0	0.63 NIS per kg
0711 90 41	0	0.55 NIS per kg
0805 40 10	90	
0805 50 10	120	
0805 90 11	100	
0805 90 19	75	
0806 10 00	150	
0806 20 90	150	
0807 11 10	50	
0807 19 90	70	
0808 20 19	80	
0809 10 90	60	

Codice di Israele⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
1602 50 99	12	
1602 90 90	12	
1603 00 00	12	
1704 10 90	0	0,11 NIS per kg
1905 31 10	0	1,05 NIS per kg ma senza superare il 112%
1905 32 20	0	0,42 NIS per kg ma senza superare il 112%
1905 32 30	0	1,05 NIS per kg ma senza superare il 112%
1905 32 90	0	0,42 NIS per kg ma senza superare il 112%
1905 90 30	6,3	
1905 90 91	0	1,05 NIS per kg ma senza superare il 112%
1905 90 92	0	0,17 NIS per kg ma senza superare il 112%
2001 90 30	0	0,71 NIS per kg
2001 90 40	0	1,95 NIS per kg

Codice di Israele⁽¹⁾	Aliquote ad valorem da consolidare (%)	Dazi specifici da consolidare
	(a)	(b)
3505 10 21	8	
3505 20 00	8	

(1) I codici di Israele corrispondono alla tariffa doganale israeliana, pubblicata a Gerusalemme il 1° gennaio 2007, versione 957.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le Parti convengono di riunirsi nuovamente a tempo debito per esaminare la possibilità di raggiungere un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e altri prodotti alimentari.

B. Lettera dello Stato di Israele

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Signor,

mi prego fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (“accordo di associazione”), in vigore dal 1° giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

I negoziati si terranno in conformità alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15, che prevedono la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati e dispongono che la Comunità e Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca nel reciproco interesse.

In esito a questi negoziati le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. L’articolo 7 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e diversi da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT del 1994.”

12. L’articolo 9 dell’accordo di associazione è soppresso.

13. Il titolo del capitolo 3 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI E PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA”.

14. L’articolo 10 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT del 1994.”

15. L’articolo 12 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:

“I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono soggetti, all’importazione nella Comunità, alle disposizioni di cui ai protocolli n. 1 e n. 3.”

16. L'articolo 13 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:
- “I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono soggetti, all'importazione in Israele, alle disposizioni di cui ai protocolli n. 2 e n. 3.”
17. L'articolo 14 dell'accordo di associazione è sostituito dal seguente:
- “La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.”
18. L'articolo 15 dell'accordo di associazione è soppresso.
19. Gli allegati da I a VI dell'accordo di associazione sono soppressi.
20. Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 all'accordo di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati, elencati nell'allegato al presente scambio di lettere.
21. È aggiunta al presente accordo una Dichiarazione comune sulle indicazioni geografiche elencate nell'allegato al presente scambio di lettere.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.”

Mi pregio confermarLe l'accordo dello Stato di Israele sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles/Gerusalemme, addì

Per lo Stato di Israele

SCHEDA FINANZIARIA			
1. LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Dazi agricoli		STANZIAMENTI: PPB 2009: 1 403,5 Mio EUR	
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2, dell'allegato del protocollo n. 1 e dell'allegato del protocollo n. 2 e a determinate modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra			
3. BASE GIURIDICA: Trattato CE, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, prima frase.			
4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Adottare la sostituzione degli articoli 7, 10 e 14 e di alcuni protocolli e degli allegati dei protocolli, la soppressione dell'articolo 9 e dell'articolo 15 e degli allegati da II a VI, la modifica del titolo del capitolo 3 e la modifica degli articoli 12 e 13.			
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO 2008	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009
	(mio EUR)	(mio EUR)	(mio EUR)
5.0 SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	–	–	–
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–3.5
	2010	2011	2012
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–
5.2 METODO DI CALCOLO: –			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO
OSSERVAZIONI: La presente proposta riguarda misure di liberalizzazione reciproca degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca. Per quanto riguarda le risorse proprie, si stima che la presente proposta possa dar luogo ad una riduzione delle medesime pari a circa 3,5 Mio EUR (importo netto previa deduzione dei costi di riscossione).			